

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07699/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7699 del 2024, proposto da Rosalia Cosenza, rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Vincenza Eleonora Camarda, Alberto Caravella, Ignazio Biosa, Marina Corsale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di

scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha omissso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di quesiti errati e/o fuorvianti;

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di quesiti errati e/o fuorvianti;

- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 24 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 34, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 34 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del proprio punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*; nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA);

e per la condanna

ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intime

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Rilevato che, con ordinanza n. 3538 del 2 agosto 2024, all'esito dell'udienza feriale del 30 luglio 204, è stata accolta la domanda cautelare ed è stata demandata al Presidente della Sezione IV ter la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio processuale, di disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. -il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte

ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 5.- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di

notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l’eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell’avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest’ultima;

P.Q.M.

- fissa l’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito;
- dispone l’integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 18 settembre 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO